

N. R.G. 2497/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monteverde
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2497/2011** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ presso il
difensore avv. ██████████

ATTORE

contro

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv.
MORERA UMBERTO ██████████
elettivamente domiciliato in ██████████ presso il difensore avv.
██████████

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Ritenuta in decisione all'udienza del 20/09/2017 la presente controversia viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

██████████ conveniva in giudizio la ██████████ assumendo:

di avere stipulato contratto per l'amministrazione, la custodia e l'intermediazione del proprio patrimonio mobiliare in data 23 settembre 1993 con ██████████ tramite la filiale ██████████ che il rapporto continuativo instauratosi tra la Bancae l'esponente, risalente addirittura al 1993, induceva anche l'anziana madre di quest'ultimo, signora ██████████ a stipulare con la medesima Banca un analogo contratto di intermediazione di strumenti finanziari; che il 21 ottobre 2003, tramite l'ufficio titoli della filiale ██████████ (allora ██████████), veniva proposto l'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers con scadenza ottobre



2013 per un controvalore di € 57.000,00 e, analogamente, il 15 gennaio 2004 il medesimo ufficio proponeva di destinare l'importo di € 50.000,00, rappresentato dal controvalore di titoli obbligazionari nel portafoglio della madre venuti a scadenza, all'acquisto di altrettante obbligazioni Lehman Brothers scadenti nell'ottobre 2013;

che nel periodo successivo a tali investimenti, né il signor [REDACTED] né la signora [REDACTED] sono mai stati informati da funzionari della Banca circa l'andamento del valore dei titoli acquistati;

che nel periodo successivo a tali investimenti, né il signor [REDACTED] né la signora [REDACTED] sono stati in alcun modo informati da funzionari della Banca circa l'andamento del valore dei titoli acquistati;

che una volta appresa la notizia del default di Lehman Brothers, nel settembre 2008, nell'intento di evitare traumi psicologici all'anziana madre, ha acquistato le obbligazioni di quest'ultima accollandosi in tal modo l'intera perdita di € 107.000,00 su entrambi gli investimenti;

che successivamente al default, l'attore ha trasferito i propri titoli e quelli acquistati per conto della madre (entrambi contabilizzati a valore zero) presso [REDACTED]

di avere con lettera raccomandata a.r. del proprio legale del 11 marzo 2010 contestato a [REDACTED] l'inadempimento agli obblighi di condotta e di informativa previsti dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal Reg. Consob. n. 11522 del 1 luglio applicabili *ratione temporis* alla fattispecie di cui è causa, invitando l'istituto di credito ad adottare ogni misura necessaria a reintegrare immediatamente l'originaria consistenza patrimoniale;

che il rifiuto di qualunque ipotesi conciliativa lo hanno costretto ad agire giudizialmente nei confronti della Banca, con atto di citazione del 25 gennaio 2011, per ottenere il risarcimento del danno subito nell'importo di € 107.000,00, ovvero del diverso importo ritenuto giusto e dovuto all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi.

Il Tribunale osserva che la scheda del profilo di rischio dell'attore del 7 luglio 2003, dà conto di un'esperienza finanziaria piuttosto estesa e di una non trascurabile propensione al rischio di investimento alta (doc. 2 [REDACTED])

Il contenuto del suo Portafoglio Titoli era peraltro corrispondente al suddetto profilo di rischio (doc. 3 [REDACTED]), dal momento che in detto Portafoglio Titoli, compaiono titoli di diversa specie e gradazione di rischio, fra i quali, innanzitutto, titoli che pur emessi da soggetti di maggior risonanza (ENEL, IMPREGILO, BANCA CARIGE, BANCA POPOLARE NOVARA, FINMECCANICA, ACEA, BANCA TOSCANA, TELECOM, FF.SS., CREDITO FONDIARIO, MONDADORI, GENERALI) erano nondimeno connotati anche da titoli azionari, i quali, indipendentemente dal soggetto emittente, appartengono di per sé ad una tipologia di investimenti con grado di rischio non modesto, giacché la



redditività è qui rimessa alla estrema volatilità del valore di compravendita del titolo, soggetto a fluttuazioni frequenti; in secondo luogo titoli almeno teoricamente maggiormente sicuri (tipologie di titoli, come RENO MEDICI, ALERION INDUSTRIES, BEGHELLI, COSTA CROCIERE, DADA, POLIGRAFICA, GIM, MARZOTTO RISPORT, TECNOST, FINARTE CASA D'ASTE, MAGNETI MARELLI, COFIDE); emergono poi i titoli IRLANDA 7,5%, emessi dallo Stato Irlandese, costituiti da obbligazioni connotate da particolare rischiosità; infine risultano investimenti in Polizze *united linked* quali "BEI 04-14 LINKED", cui viene comunemente riconosciuta la qualità di investimento ad alto contenuto speculativo (ed un correlativo alto margine di rischio).

Risulta che l'attore fosse altresì pacificamente delegato a operare sul dossier titoli della madre, signora [REDACTED] la quale era titolare di un autonomo e distinto rapporto di intermediazione con la Banca, in virtù del contratto di intermediazione finanziaria n. 50/5048890002.

In tale situazione, venivano realizzati i seguenti investimenti da parte del [REDACTED]

- a) quello del 20 ottobre 2003, avente ad oggetto di titoli LEHMAN BROTHERS 13 TV per € 57.000 (doc. 6);
- b) quello del 14 gennaio 2004, avente ad oggetto i titoli LEHMAN BROTHERS 13 TV per € 50.000 (doc. 7), che il signor [REDACTED] effettuava a valere sul dossier titoli della signora [REDACTED] in qualità di mero delegato ad operare su detto dossier.

Entrambi gli ordini di acquisto venivano regolarmente e seguiti e il sig. [REDACTED] e la signora [REDACTED] beneficiarono nel tempo intermedio fino al *default* Lehman Brothers del rendimento promesso: il primo per un ammontare complessivo di € 9.398,75; la seconda, per un ammontare complessivo di € 8.244,01 (doc. 10).

Sussiste la legittimazione attiva del signor Barsotti dal momento che questi, in esecuzione del mandato gestorio conferitogli dalla madre – e non contestato – in relazione agli investimenti finanziari effettuati tramite [REDACTED] ha assunto a proprio carico l'intera perdita subita dalle obbligazioni Lehman Brothers acquistate dalla signora [REDACTED] corrispondendo alla medesima il relativo valore nominale.

Ne deriva che, a seguito di tale pagamento, l'esponente sia stato surrogato ai sensi dell'art. 1201 c.c. nei diritti risarcitori spettanti alla signora [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in relazione all'investimento di cui trattasi e, come tale, sia pienamente legittimato ad esperire la presente azione giudiziale.

La correlativa eccezione di parte convenuta è rigettata.

La Banca ha correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi al momento della costituzione del rapporto di intermediazione, consegnando il Documento Informativo sui rischi generali degli investimenti (doc. 1, p. 1).



Ha adempiuto in corso di rapporto, raccogliendo la Scheda per il profilo di rischio (doc. 2). Ha adempiuto al momento degli acquisti dei titoli Lehman Brothers, procurando informazioni ampie e specifiche, fornendo al riguardo avviso di inadeguatezza dell'investimento, espressamente riferito alla frequenza degli investimenti (doc. 6).

Proprio quest'ultimo elemento, la frequenza degli investimenti, da conto esattamente della caratterizzazione del patrimonio mobiliare dell'attore, connotato da una forte dinamica di scambio fra investimenti e disinvestimenti, dove appare difficile supporre diversamente se non che tali operazioni, e in particolare quelle di cui in questa sede si discute, siano state compiute da un soggetto il quale – come evidenziato in via documentale – conosceva il mercato finanziario, così da far ritenere che gli ordini per cui è giudizio siano stati impartiti con la dovuta consapevolezza.

Nessuna pretesa può peraltro essere avanzata da parte attrice per la condotta tenuta dalla Banca successivamente all'acquisto.

L'intermediario non ha infatti alcun obbligo di proseguire l'assistenza informativa dell'investitore successivamente all'investimento. Il principio, dapprima affermato nei gradi di merito, è stato confermato dalla Corte regolatrice: *“si deve escludere che ... possano configurarsi obblighi di informazione successivi alla concreta erogazione del servizio e relativi, quindi, all'investimento effettuato, quando non sia previsto dal contratto un servizio di gestione del portafoglio o un servizio di consulenza ... né si può ritenere che un obbligo di informazione sia comunque riconducibile, nella materia in esame, ai generali doveri di correttezza, buona fede e diligenza”* (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2185; conf., da ultimo, Cass. 22 febbraio 2016, n. 3404).

Il Tribunale di Firenze ha in via pressoché uniforme ritenuto che, i titoli Lehman Brothers, sino al giorno del *default*, fossero strumenti finanziari a rischio moderato non implicanti alta esposizione al rischio di perdita del capitale e, soprattutto, che in caso di specifico investimento in detti titoli, come conseguenza delle note e repentine peculiarità del *default* della Lehman Brothers, non possano ritenersi e affermarsi conoscenze e informazioni di mercato di un determinato istituto di credito superiori e precedenti a quelle di altri istituti e dei propri clienti (perché nessuno le aveva), talché, anche ammesso che sull'intermediario finanziario gravi l'obbligo di informare il proprio cliente dell'avvenuto declassamento del *rating* di uno strumento finanziario (il che, come visto, non è), nella fattispecie per cui è causa deve ritenersi che non sarebbe in ogni caso stato possibile fornire siffatta informazione ai clienti (Tribunale Firenze, Sentenze nn.: 482/2015; 1332/2015; 891/2016; 1556/2016; 363/2017; 472/2017; 473/2017; 1823/2017; 2348/2017; 2894/2017; 2980/2017).



Devono in sostanza essere respinti perché non condivisibili entrambi i motivi posti a base dell'azione attorea, giusta i quali gli acquisti dei titoli Lehman Brothers sarebbero avvenuti in assenza di consapevolezza da parte del cliente e che la Banca avrebbe potuto "prevedere" la futura insolvenza. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

La domanda proposta.

CONDANNA

██████████ al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 11 dicembre 2017

Il Giudice
dott. Roberto Monteverde

